

Comune di Montecrestese (Verbano Cusio Ossola)

Modifica all'art. 123 del regolamento edilizio comunale.

Dispositivo deliberazione C.C. n. 28 del 30/11/2021

MODIFICA ALL'ART. 123 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Montecrestese ha approvato il Nuovo Regolamento Edilizio Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.06.2018, pubblicato sul BUR n. 32 DEL 09/08/2018, modificato con deliberazione del C.C. n. 5 del 16.04.2020 (pubblicato sul BUR 23 del 04.06.2020)

Vista la Direttiva Europea 2002/91/CE, recepita dall'art. 3 del D.lgs. 192/2005 (successivamente aggiornata dalla Direttiva 19 maggio 2010, n. 2010/31/UE);

Premesso che la Sentenza Tar Puglia, sez. Lecce, n. 992/20 del 15.09.2020 ha ritenuto che la normativa europea «esprime un evidente *favor* per l'attuazione del risparmio energetico». E quindi, le discipline locali (in questo caso, le norme regolamentari edilizie poste dal Comune) devono fare i conti con la fonte normativa sovraordinata, quale è la direttiva comunitaria in questione, che promuove l'adeguamento graduale degli impianti degli edifici a prestazioni energetiche migliori e in grado di ridurre i consumi e quindi di conseguenza, per i giudici amministrativi basta munirsi della CILA per installare l'impianto solare termico nel centro storico: i regolamenti degli Enti locali devono tener conto del mutamento del quadro normativo per effetto della citata direttiva europea;

Tenuto conto che la Sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato, la n. 3969 del 9 giugno 2020 ha ritenuto che l'eventuale diniego (seppur parziale) alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile deve essere particolarmente stringente, non potendo ritenersi sufficiente che l'autorità preposta rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica. Infatti, il giudizio non può limitarsi a rilevare l'oggettività del *novum* sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro, sarebbe di per sé non autorizzabile. Di conseguenza, occorre una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi (ivi compreso quello paesaggistico) alla realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l'opera progettata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta fra l'altro a finanziamenti agevolati (a pena di decadenza senza il rispetto di tempi adeguati) non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. Ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (cfr. in specie Consiglio di Stato, sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201). A fronte di un dettato di tale ampiezza e delle connesse finalità sottese alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, non può condividersi l'opzione ermeneutica restrittiva seguita dal Comune. Inoltre il recente DRP 31/2017 stabilisce che non sono soggetti a preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici in aderenza alle coperture anche se in centro storico. In sintesi, secondo il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, il diniego comunale non può non tenere conto della pubblica utilità, di cui possono essere espressione anche opere realizzate dai privati. Ancor più nei casi – come quello di specie – in cui l'opera in questione, oltre ad essere incentivate su larga scala, è ormai considerata elemento normale del paesaggio, tanto dall'ordinamento quanto dalla sensibilità collettiva. Sicché, la sola visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non può configurare ex se un'ipotesi di incompatibilità, in quanto

la loro presenza sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo. Di conseguenza, il Comune, quale autorità amministrativa preposta, deve operare in concreto una valutazione che si faccia carico della totalità degli interessi coinvolti e, in caso di esito negativo, deve fornire una congrua ed analitica motivazione che esponga le ragioni di effettiva incompatibilità dell'impianto con gli specifici valori del luogo. Tra l'altro, nel caso di specie, il diniego del Comune appare ancor meno giustificato per il fatto che il DPR 31/2017 sottrae dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica l'installazione di impianti fotovoltaici con caratteristiche analoghe a quelle del caso in esame;

Vista la DGR 45-11967 del 4/08/2009 novellato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2012, n. 35-4745 per la quale vige l'obbligo di soddisfare almeno il 60% dell'ACS tramite fonti rinnovabili anche il centro storico;

Con la presente si comunica l'opportunità, alla luce di quanto premesso, di provvedere a disciplinare l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici situati nei Nuclei Antichi in modo da bilanciare la tutela nei nuclei stessi e la pubblica utilità degli impianti predetti

Tutto ciò premesso si propone di modificare il Regolamento Edilizio Vigente approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 26.06.2018, modificato con successiva deliberazione C.C. n. 5 del 16.04.2020, con l'aggiunta all'art. 123 del comma 3 di seguito riportato in carattere corsivo sottolineato:

Art. 123. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Qualora l'intervento edilizio proposto richieda, ai sensi delle normative vigenti in materia di rendimento energetico nell'edilizia ed ai disposti del Testo Unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001, di ricorrere a fonti energetiche alternative da sfruttarsi a mezzo di specifici impianti tecnologici, dovrà essere adottata ogni soluzione tecnica e progettuale al fine del miglior inserimento degli stessi nel contesto ambientale.

2. Negli ambiti territoriali denominati nuclei antichi e nuclei antichi minori, gli impianti non potranno essere collocati in modo tale che per loro dimensione o loro collocazione, compromettano le caratteristiche architettoniche dei tetti di copertura degli edifici, privilegiandosi, pertanto, in sede di progettazione, soluzioni che non abbiano ad interessare tali parti degli edifici.

3. Qualora sia dimostrata l'impossibilità ad impiegare soluzioni alternative di cui al comma 2 gli impianti alimentati da fonti rinnovabili:

- dovranno conseguire il miglior livello di integrazione architettonica con la copertura;*
- non sono ammesse installazioni di impianti con orientamenti e inclinazioni diversi dall'inclinazione e orientamento della falda inclinata stessa e non sono, inoltre, ammessi bollitori o altri componenti esterni ad eccezione dei pannelli solari;*
- dovranno essere mitigati attraverso l'impiego di materiali e finiture di colori simili al supporto su cui verranno installati (es. manto di copertura);*
- non dovranno occupare più della metà della superficie del tetto;*
- dovranno essere collocati in posizioni non visibili dalle pubbliche vie limitrofe e, per quanto possibile, in posizioni poco visibili dal contesto limitrofo secondo schemi regolari e ordinati;*

Vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 8 votanti, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare, i sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, le modifiche apportate al vigente regolamento edilizio comunale, così come dettagliate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate.

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017.-

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 19/1999.-

Di inviare copia della presente deliberazione, unitamente a copia del regolamento aggiornato alla Regione Piemonte , Direzione Ambiente e Governo del Territorio – Settore Progettazione Strategia e Green Economy per quanto di competenza

Con successiva votazione, espressa in forma legale e con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 8 votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 è dichiarata immediatamente eseguibile.